

Comune di ORIOLO ROMANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 141	Adunanza del 30/12/94	Oggetto: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. REGOLAMENTO COMUNALE.
Codice Ente	Codice materia	Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo con elenco N. _____ in data <u>27 GEN 1995</u> prot. N. <u>482</u>

Adunanza _____ ordinaria di _____ convocazione - Seduta pubblica

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
1- Russo Saverio	1		7- Feliziani Maurizio	7	
2- Carones Italo	2		8- Barlattani Angelo	8	
3- Marrocco Roberto	3		9- Moriconi Marco		1
4- Gatti Antonella	4		10- Lechiancole Maurizio		2
5- Feliziani Sergio	5		11- Masiero Maria Rita		3
6- Valentini Angelo	6		12- Deangelis Galliano	9	
			13- Calvitti Danilo	10	
			Totale		

Partecipa il Segretario comunale Sig. DI FIORDO MAURIZIO

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. RUSSO SAVERIO - Sindaco

_____ dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. _____ dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nuova disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabilita dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e rilevato che per l'applicazione della tassa predetta l'art. 68 del decreto dispone che i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento del quale nello stesso sono indicati i contenuti;

VISTA la nota del CO.RE.CO. n. 2208 in data 16/11/1994 con la quale questo Comune veniva invitato ad approvare nel più breve tempo possibile detto Regolamento;

VISTO il testo del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni formato dal responsabile del servizio tributi con la collaborazione degli uffici comunali competenti secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta comunale che lo propone all'approvazione del Consiglio;

VISTO l'art. 32, secondo comma, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO il D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso, su contenuti tecnici del regolamento, dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo di legittimità dal Segretario comunale;


CON VOTO unanime espresso in forma palese da parte dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- I. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto di n. 17 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto.
- II. Di disporre la pubblicazione, l'invio all'organo regionale di controllo e, entro trenta giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68, comma terzo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il Presidente
RUSSO SAVERIO

Il Consigliere
CARONES ITALO



Il Segretario Comunale
DI FIORDO MAURIZIO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 27 GEN. 1995 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Addì 27 GEN. 1995

Il Segretario Comunale
DI FIORDO MAURIZIO

Il Comitato Regionale di Controllo
con nota n. _____ del _____
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Il Segretario Comunale

Addì _____

Controdeduzioni del Comune n. _____
in data _____, ricevute dal Comitato
Regionale di Controllo il _____.

Il Segretario Comunale

Addì _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data _____.

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il Comitato non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n. _____ in data _____ per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il Comitato riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del _____ atti n. _____.

Il Segretario Comunale

Addì _____

REGIONE DEL LAZIO

SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO
ATTI DI INTERESSE REGIONALE

Serie n. 13-2-95 Bro. n. 1253
Prot. N° 888 Per copia conforme
IL SEGRETARIO

F. lo _____

(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.

Cod. 05 0402-11

GRUPPO EDITORIALE
L'ESPRESSO

COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Provincia di VITERBO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Istituzione della tassa	1
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana	1
Art. 3 - Contenuto del regolamento	1
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	2
Art. 5 - Esclusioni dalla tassa	2
Art. 6 - Commisurazione della tassa.....	4
Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgi- mento del servizio	4
Art. 8 - Parti comuni del condominio	5
Art. 9 - Classi di contribuenza	5
Art. 10 - Esenzioni.....	7
Art. 11 - Riduzioni.....	7
Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	8
Art. 13 - Denunce	9
Art. 14 - Decorrenza della tassa.....	10
Art. 15 - Mezzi di controllo	11
Art. 16 - Sanzioni.....	11
Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso	11

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITÀ	DETASSAZIONE %
- Falegnamerie	30
- Autocarrozzerie	50
- Autofficine per riparazione veicoli.....	50
- Gommisti	50
- Autofficine di elettrauto.....	50
- Distributori di carburante	50
- Rosticcerie	30
- Pasticcerie.....	30
- Lavanderie	30
- Verniciatura.....	90
- Studi Medici/Dentistici/odontoiatrici	30
- Lavorazione metalli	50
- Per le altre attività artigianali non presenti nel prospetto, qualora soggetti a rifiuti speciali, valgono le riduzioni previste dal prospetto nella stessa misura della attività assimilabile.	

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta al 40% della tariffa.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore

del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il presente prospetto; con decorrenza 1/1/1996:

aumento del 8 % agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini
aumento del 5 % agli alloggi siti in edifici sino a 9 condomini
aumento del 2 % agli alloggi siti in edifici oltre i 9 condomini

(Elenco puramente esemplificativo).

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal pre-
vigente regolamento:

Cat.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Tariffa a mq.
Ia	Locali adibiti ad uso abitazione	1.250
IIa	Locali destinati ad uffici pubblici o privati a studi professionali, banche, ambulatori e simili	3.500
IIIa	Stabilimenti ed opifici industriali	4.180
IVa	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci	4.605
Va	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar e simili	3.500
VIa	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili	3.500
VIIa	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche aventi fini costituzionalmente protetti, sale pubbliche e private	2.220
VIIIa	Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari	1.500
IXa	Altre aree coperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	2.220

Art. 10
Esenzioni (*)

1. Sono esenti dalla tassa:

Art. 11
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

(*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:

- 1) *Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.*
- 3) *Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.*

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del50.....%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e le variazioni dell'uso dei locali

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato, con decorrenza 1/1/1996.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente su-bentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 15

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 16

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2. secondo periodo, 63. commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.